

finalità: a) tutelare le classi di consumatori con particolari bisogni sociali (che generalmente fanno minor uso del servizio di telefonia o che ne fanno un uso legato a specifiche esigenze sociali), b) far sì che ci sia un orientamento dei prezzi a livelli concorrenziali (costi medi) soltanto e gradualmente sui mercati in cui si esercitano meccanismi concorrenziali;

3) attraverso un processo di riequilibrio tra costi e ricavi dell'accesso e cioè attraverso la valutazione di canoni e/o contributi commisurati al costo del servizio. Anche in questo caso occorre, tuttavia, valutare la differenziazione di tali prezzi alla luce di una diversa propensione all'uso delle diverse prestazioni (es. accesso a PSTN, ISDN, xDSL ecc.). Occorre, inoltre precisare che gli aspetti di cui ai punti 2 e 3 sono strettamente connessi sotto il profilo della tempistica degli interventi regolamentari. E', infatti, corretto prevedere che il ribilanciamento dei canoni riguardi i mercati (d'uso e di traffico) su cui si esercitano pressioni concorrenziali. Decidere un aumento di tali valori senza prima prevedere condizioni differenziate per utenze "protette" e per categorie speciali sotto il profilo tariffario rischierebbe di trasferire anche su tali utenze il peso del ribilanciamento in assenza di una loro classificazione, certificazione e definizione delle modalità operative di tali forme di tariffazione da parte dell'Autorità.

Con riferimento alle singole modalità (di cui ai punti 1, 2, 3), l'Autorità tenuto conto dei diversi elementi tecnici, economici e normativi ha svolto le seguenti considerazioni e ha stabilito uno specifico calendario di attuazione del recupero dell'*Access Deficit* di Telecom Italia.

5.1 Meccanismo di *Access Deficit Contribution* sugli operatori interconnessi

Sulla base dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. 318/97, l'Autorità può, entro novanta giorni dalla data di certificazione del calcolo del deficit sull'accesso da parte della società incaricata e considerando il livello di concorrenzialità del mercato, istituire un meccanismo atto a ripartire l'eventuale Deficit di Accesso con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.

Oltre a rilevanti problemi di natura amministrativa che ne rendono problematica l'applicazione, il meccanismo di contribuzione attraverso un *mark up* sui costi di interconnessione pagati dagli operatori presenta numerosi inconvenienti di natura tecnica ed economica. In particolare:

- disincentiva percorsi di riequilibrio dei prezzi sia dei servizi intermedi sia dei servizi finali con il rischio di "pilotaggio" amministrativo del settore;
- incentiva l'utilizzo inefficiente della rete pubblica commutata attraverso un possibile utilizzo sub-ottimale della stessa;
- rappresenta per gli operatori entranti una "tassa" non correlata alle proprie attività senza benefici in termini di risorse per l'operatore dominante;
- dovrebbe essere commisurata alle condizioni effettive di concorrenza e al posizionamento competitivo delle imprese che risultano — allo stato e relativamente al mercato italiano della telefonia fissa — ancora troppo deboli in termini di livelli di concorrenzialità e di *performance* degli operatori.

Tenendo conto, inoltre, dell'effetto prodotto in prospettiva dall'aumento del grado di concorrenzialità su tutti i mercati della telefonia anche in vista dell'accesso alla rete pubblica da parte degli operatori (*unbundling*) l'Autorità ha ritenuto di svolgere ulteriori considerazioni sulla valutazione del mercato dell'accesso come bene intermedio e non come risorsa separata remunerata dagli operatori. Alla luce di tali considerazioni e di una ulteriore verifica e valutazione del vantaggio derivante dall'attuale livello di monopolio sull'accesso per l'operatore dominante (che potrebbe disincentivare forme dirette di investimento), l'Autorità ritiene di non dover applicare il meccanismo di ADC e ritiene opportuno non identificare soluzioni amministrative di contribuzione al deficit sull'accesso.

5.2 Deficit sull'Accesso, accesso a clienti non profittevoli e nuovi contenuti del Servizio Universale

La valutazione del deficit sull'accesso e le eventuali decisioni dell'Autorità hanno importanti ripercussioni anche sulla considerazione del servizio universale. A tale proposito occorre fare due

osservazioni, una legata agli effetti della concorrenza e alla diffusione dei benefici da essa generati sui diversi mercati prodotto e geografici, l'altra relativa alle funzioni di tutela e di garanzia del principio di abbordabilità e sostenibilità sociale da parte dell'Autorità in un sistema nazionale dove sono presenti mercati ed esigenze molto differenziate.

Nella valutazione del deficit sull'accesso, infatti, occorre tener conto del deficit generato dalle utenze e dai servizi compresi nel servizio universale, su cui vengono applicati diversi meccanismi di contribuzione. Inoltre, fino a quando i servizi e le condizioni di offerta restano uniformi e aggregati — e in particolare con riferimento al prezzo dell'accesso (canone) e del traffico locale (componente maggiore della spesa telefonica delle famiglie) — le azioni dell'Autorità in tema di ribilanciamento risultano estremamente complesse, in quanto condizioni economiche pro-concorrenziali non necessariamente si dimostrano essere eque e sostenibili sotto il profilo sociale. L'Autorità in tal senso mira ad operare delle scelte che consentano di aprire il mercato alla concorrenza per far sì che il mercato generi il più possibile prezzi in equilibrio, ma che consentano al tempo stesso di tutelare i mercati (aree geografiche) e i consumatori per cui i benefici della concorrenza risultano limitati o addirittura nulli.

A tale proposito l'art. 3, comma 1, della direttiva 98/10/CE stabilisce che gli Stati membri, tenuto conto del progressivo adeguamento delle tariffe ai costi, mantengono in particolare l'abbordabilità dei servizi (di telefonia vocale) per gli utenti nelle zone rurali o a costi elevati e per le categorie di utenti vulnerabili quali gli anziani, le persone disabili o coloro con esigenze sociali speciali. A tale scopo gli Stati membri *“eliminano gli obblighi che ostacolano o limitano l'applicazione di regimi tariffari speciali o mirati per la fornitura dei servizi e possono instaurare, secondo la legislazione comunitaria, tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti finché la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi”*.

Tali servizi offerti a condizioni sociali e speciali costituiscono l'offerta di un insieme di servizi e prestazioni che possono essere finanziati nel contesto del servizio universale come stabilito al capitolo II della direttiva 98/10/CE.

Di tali categorie di utenti e di tali servizi occorre tener conto, prima di decidere un aumento incondizionato ed indifferenziato del canone di categoria B e C.

5.3 Riequilibrio dell'Accesso

Una volta svolte le considerazioni di cui al punto precedente (storno dell'*access deficit* relativo ai clienti non profittevoli e considerazioni di clienti con condizioni economiche speciali), l'Autorità valuta il livello di canone ritenuto sostenibile per lo sviluppo concorrenziale del mercato. L'accesso, infatti, rappresenta un mercato particolare e la sua contabilità non può essere vista nell'ottica di un semplice e “matematico” processo di ribilanciamento. L'accesso una volta inteso come utilizzo della rete da parte di tutti i cittadini di un prodotto unico e fornito da un solo operatore, in un contesto concorrenziale e in presenza di evoluzione tecnologica e della domanda significa: accesso a clienti con caratteristiche diverse; accesso a mercati geografici differenziati in termini di competitività; accesso potenziale a nuovi usi e nuovi bisogni; sfruttamento di economie di gamma nella relazione accesso-traffico. Inoltre l'accesso ai servizi di telefonia vede oggi presenti sul mercato diverse tecnologie o servizi sostituti della rete pubblica tradizionale.

A ragione di ciò l'esistenza di un certo livello di deficit sull'accesso (dichiarato sostenibile) è riconosciuta in tutti i paesi europei e dipende sia dalla difficoltà di determinare un aumento eccessivo del canone (che non potrebbe essere compensato da un eventuale calo delle tariffe del traffico), sia da possibili vantaggi derivanti anche da una limitata remunerazione dell'accesso tramite la contribuzione al servizio universale. Anche la proposta di riequilibrio formulata da Telecom Italia si basa su una richiesta di incremento dei ricavi da accesso (canoni) largamente inferiore ai costi necessari al riequilibrio. Le ragioni di un aumento di ricavi inferiore al deficit dichiarato sono da ricercare nella valutazione di tale mercato alla luce degli sviluppi della concorrenza. In particolare una permanenza di deficit (ritenuto sostenibile) può essere spiegata con:

- la previsione dei riflessi negativi sul mercato a causa del possibile aumento dello spazio concorrenziale sul mercato dell'accesso e della telefonia locale;

— la richiesta di ripartizione, in prospettiva, di una parte del deficit tra tutti gli operatori sotto forma di copertura degli oneri del servizio universale (in particolare per la parte di accesso alle utenze e alle zone marginali);

— la previsione, da parte dell'operatore dominante, della futura sostenibilità di margini sui mercati di utilizzo (traffico) in virtù di vantaggi tecnologici, commerciali (reputazione, marchio), di capitale.

Una volta conclusa la classificazione e l'identificazione delle categorie speciali (tariffe speciali) e decretato un certo livello di aumento del canone per la clientela nei mercati concorrenziali, l'Autorità valuterà la sostenibilità del deficit residuo ovvero la congruità del ribilanciamento delle attività connesse all'accesso.

6. Prossimità, TAT, price cap: attuazione di quanto previsto dalla delibera n. 85/98

Con riferimento all'introduzione di una tariffa c.d. "di prossimità", in base a quanto evidenziato al § 3.2, l'Autorità ha introdotto una tariffa "intermedia" tra l'attuale tariffa urbana e la tariffa interurbana da applicare a tutte le chiamate tra Aree Locali appartenenti allo stesso Distretto e su cui ricadranno — in percentuale diversa — le chiamate interurbane di 1°, 2° e 3° scaglione comportando una sostanziale riduzione della spesa dei consumatori (superiore al 50%) sul traffico extraurbano intradistrettuale. In prospettiva, con l'apertura della *carrier selection* alle chiamate all'interno delle singole Aree Locali, l'Autorità valuterà il livello di contendibilità economica all'interno delle Aree Locali valutando i livelli di efficienza anche dei beni intermedi forniti dall'operatore dominante. Inoltre, dato il grado di differenziazione tra gli attuali Distretti l'Autorità analizzerà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di una maggiore equità per i consumatori, il problema della perequazione tariffaria derivante dalla differenziazione, in termini di numero medio di corrispondenti, tra i diversi Distretti trattando separatamente da una parte i distretti più piccoli (identificando una soglia minima di accorpamento), dall'altra i distretti più grandi (soglia massima di applicazione della tariffa) una volta verificati i costi dei servizi di telefonia in tali aree.

La nuova tariffa intermedia o "di prossimità" entrerà in vigore a partire dal 1° novembre 1999 in modo da tener conto dei tempi di implementazione tecnica da parte di Telecom Italia per la gestione e la fatturazione alla clientela.

L'Autorità ribadisce l'introduzione della Tariffa A Tempo entro il 31 dicembre 1999 e provvederà a fornire a Telecom Italia gli elementi necessari all'avvio della nuova struttura tariffaria.

Nell'ambito dello sviluppo del modello si ribadisce l'opportunità di valutare gli effetti sia in termini di maggiore trasparenza (confronto con il *pricing* degli altri operatori), sia di valutazione delle abitudini e dei bisogni di consumatori con particolare riferimento alle comunicazioni di lunga durata (anche ai fini dell'analisi dello sviluppo del traffico Internet) come già evidenziato dalla delibera n. 85/98.

Sempre secondo l'orientamento delineato nella delibera n. 85/98, l'Autorità rinnova la propria intenzione di fissare un controllo di natura incentivante sulle politiche di *pricing* dell'operatore dominante. Si ribadisce in tal senso l'utilizzo di strumenti pluriennali come vincolo alle decisioni di prezzo di Telecom Italia, che tenga conto degli effetti prodotti dalla concorrenza e che incentivi il recupero di efficienza dell'operatore. Entro il 31 luglio 1999 l'Autorità determinerà il modello di *price cap* da adottare.

DELIBERA:

1. Tariffe telefoniche da impianto di abbonato

1. L'Autorità dispone che le tariffe telefoniche urbane, ovvero le tariffe delle chiamate all'interno delle attuali Aree Locali, restino invariate. Restano pertanto validi gli attuali ritmi tariffari: intera 220"; ridotta 400".

2. L'Autorità dispone l'introduzione di una tariffa per tutte le chiamate tra Aree Locali all'interno del medesimo Distretto. A tali comunicazioni si applicano, secondo le modalità e i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni generali, i seguenti ritmi tariffari: intera 180"; ridotta 360".

3. L'Autorità dispone la determinazione di un nuovo livello delle tariffe interurbane di 3° scaglione. A tali tipologie di chiamate si applicano, secondo le modalità e i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni Generali, i seguenti ritmi tariffari: intera 28,7"; ridotta 52".

4. L'Autorità dispone la determinazione di nuove condizioni tariffarie su alcune direttrici di traffico internazionale e secondo le modalità e i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni Generali. In particolare l'Autorità determina:

— lo spostamento dalle zone internazionali di origine alla zona IVA dei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Svezia;

— alle direttrici di traffico di cui alla zona IVA si applicano i seguenti ritmi tariffario: intera 15,25"; ridotta 19,05".

II. Tariffe per le comunicazioni da impianto telefonico a disposizione del pubblico

1. L'Autorità dispone l'invarianza delle tariffe telefoniche urbane, ovvero delle tariffe delle chiamate all'interno delle attuali Aree Locali. Restano pertanto validi gli attuali ritmi tariffari: intera 220"; ridotta 400".

2. L'Autorità dispone l'introduzione di una tariffa per tutte le chiamate tra Aree Locali all'interno del medesimo Distretto. A tali comunicazioni si applicano, secondo le modalità e i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni generali, i seguenti ritmi tariffari: intera 180"; ridotta 360".

3. L'Autorità dispone la determinazione di nuove condizioni tariffarie su alcune direttrici di traffico internazionale e secondo le modalità e i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni generali. In particolare l'Autorità determina:

— lo spostamento dalle zone internazionali di origine alla zona IVA dei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Svezia.

III. Deficit sull'Accesso e canone di abbonamento

1. L'Autorità dispone di non istituire il meccanismo di ripartizione del Deficit sull'Accesso di cui all'art. 7, comma 4, del D.P.R. 318/97.

2. L'Autorità promuove l'avvio di un procedimento al fine della determinazione di condizioni tariffarie speciali a particolari categorie di clientela, in collaborazione e attraverso il coordinamento con altre Istituzioni. In particolare l'Autorità si impegna alla classificazione di specifiche utenze sociali o con particolari profili di traffico e alla determinazione di condizioni economiche speciali (incluso canone) entro il 31 ottobre 1999 al fine di definire le modalità di applicazione di tali condizioni economiche che entreranno in vigore a partire dal 1° novembre 1999.

Tale procedimento dovrà avvenire in parallelo all'analisi svolta sul servizio universale in merito allo storno del deficit sull'accesso relativo alla clientela non profittevole, alle zone marginali e alla Telefonia Pubblica e alla valutazione del costo netto del servizio universale per il 1999 da effettuarsi nel 2000.

3. L'Autorità dispone un aumento del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B simplex, B duplex, C simplex, C duplex dai livelli attuali a 18.000 Lit./mese, secondo le modalità e i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni Generali.

IV. Carrier selection

1. L'Autorità dispone l'eliminazione dell'attuale vincolo di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 27/02/98 al fine dell'apertura della *carrier selection* a tutte le chiamate tra Aree Locali intradistrettuali. Il termine "intradistrettuale di cui all'art. 3 del decreto Numerazione va sostituito con l'espressione "tra aree locali".

2. L'Autorità dispone l'obbligo per Telecom Italia di rendere operativo il servizio di *carrier selection* per le chiamate tra Aree Locali attraverso l'estensione degli attuali contratti di interconnessione e l'effettiva fornitura della capacità aggiuntiva richiesta dagli operatori interconnessi entro 90 giorni dalla data della richiesta medesima.

3. In caso di inottemperanza e/o rifiuto da parte di Telecom Italia, l'operatore interconnesso può adire l'Autorità nei termini e nelle modalità di cui all'art. 7 del DM 23/04/1998.

4. L'Autorità dispone l'apertura della *carrier selection* a tutte le tipologie di chiamate all'interno delle Aree Locali in relazione alla trasposizione della direttiva 98/61/CE e comunque non oltre il 1° gennaio 2000.

V. Pacchetti tariffari

1. L'Autorità dispone l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1999 e per un periodo di 12 mesi, delle offerte commerciali "Formula Urbana" e "Formula Internet" di Telecom Italia, alle condizioni generali già previste nell'autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni allo "schema tariffario locale" e allo "schema tariffario Internet" del 28 novembre 1997, fatto salvo quanto contenuto nel seguente provvedimento. In particolare:

— "Formula Urbana": 50% di riduzione dopo il primo scatto su tutte le chiamate verso un qualsiasi indicativo geografico urbano scelto dal cliente, cumulabile solo con Formula Internet pagando una sola attivazione se contemporanea. Contributo di attivazione o variazione: 10.000 Lit.; Canone mensile: 2.500 Lit./mese e per accesso base ISDN: 5.000 Lit./mese.

— "Formula Internet": 50% di riduzione dopo i primi 2 minuti su tutte le chiamate interurbane o "di prossimità" verso un numero predefinito di accesso a Internet. Cumulabile con Formula Urbana pagando una sola attivazione se contemporanea. Contributo di attivazione o variazione: 10.000 Lit.; Canone mensile: 5000 Lit./mese e per accesso base ISDN 10.000 Lit./mese.

2. La scelta del numero da parte del cliente può essere rivolta a qualsiasi indicativo geografico del piano di numerazione nazionale anche di un operatore alternativo a Telecom Italia.

VI. Tariffa a tempo (TAT) e price cap

1. L'Autorità conferma quanto contenuto nella delibera n. 85/98 con riferimento all'entrata in vigore della TAT entro il 1999. L'Autorità fornirà a Telecom Italia le indicazioni necessarie a tal fine entro il 31 luglio 1999.

2. L'Autorità determina entro il 31 luglio 1999 il modello di *price cap* da adottare.

VII. Mercato dei beni intermedi (circuiti di interconnessione e linee affittate)

1. L'Autorità dispone l'avvio di un procedimento di valutazione e analisi dei costi e delle condizioni economiche relativi ai circuiti di interconnessione e al mercato delle linee affittate da concludersi entro quattro mesi dall'invio della contabilità specifica di tali servizi e prodotti da parte di Telecom Italia.

2. L'Autorità dispone l'obbligo per Telecom Italia di inviare all'Autorità la contabilità separata e in base alla disaggregazione dei costi e dei ricavi dei circuiti urbani, a lunga distanza, internazionali e di interconnessione, sulla base della Contabilità Regolatoria per l'anno 1998, entro il 31 agosto 1999.

VIII. Condizioni generali

1. L'Autorità delibera:

a) il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) la tariffa tra Aree Locali all'interno del distretto di cui al Titolo I, punto 2 e al Titolo II, punto 2, si applica a partire dal 1° novembre 1999;

c) la tariffa interurbana di cui al Titolo I, punto 3, si applica a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

d) la tariffa internazionale della zona IV di cui al Titolo I, punto 4 e al Titolo II, punto 3, si applica a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

e) il canone mensile di abbonamento di cui al Titolo III, punto 3, si applica a partire dal 1° novembre 1999;

f) la società Telecom Italia provvede alla corretta e tempestiva informazione alla clientela relativamente alle condizioni economiche di offerta di cui al presente provvedimento dandone comunicazione all'Autorità;

g) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Roma, 25 giugno 1999

Il Commissario relatore
Paola Maria Manacorda

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 28 luglio 1999**Introduzione della tariffa a tempo (Deliberazione n. 170/99)****L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

Nella seduta del Consiglio del 27 luglio 1999;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*, in particolare gli artt. 1 e 2;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

Visto il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 recante *“Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”*;

Visto il D.M. 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni;

Visto il D.M. 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche internazionali e successive modificazioni;

Visto il D.M. 25 novembre 1997, relativo alla *“Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico”*;

Visto il D.M. 27 febbraio 1998, recante *“Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni”*;

Visto il D.M. 23 aprile 1998, recante *“Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni”*;

Vista la propria delibera del 22 dicembre 1998 n. 85/98, recante *“Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale”*;

Vista la propria delibera del 25 giugno 1999 n. 101/99, recante *“Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali”*;

Udita la relazione al Consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità), nella seduta del Consiglio del 21 luglio 1999;

Sentita la società Telecom Italia in data 23 luglio 1999;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione finale al Consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sugli ulteriori risultati istruttori;

Considerando quanto segue:

1. Le caratteristiche della tariffazione a tempo

Il passaggio dalla tariffazione a impulsi alla tariffazione a tempo attua un principio fondamentale di garanzia e di equità per la clientela del servizio telefonico: commisurare il corrispettivo pagato per il servizio al suo effettivo consumo; dà inoltre attuazione ai principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi previsti dall'art. 7, comma 1 del D.P.R. 18 settembre 1997, n. 318 per le condizioni economiche relative ai servizi di telecomunicazioni offerti da operatori con notevole forza di mercato, quale Telecom Italia.

Tale evoluzione comporta un rilevante mutamento nella struttura della tariffazione, che può avvenire con diversi modelli operativi.

Con le delibere n. 85 del 22 dicembre 1998 e n. 101 del 25 giugno 1999, l'Autorità ha disposto l'introduzione della tariffa a tempo entro il 1999, e si è impegnata a fornire indicazioni alla società Telecom Italia circa il modello da adottare per l'introduzione della tariffa a tempo.

Fra i diversi modelli esaminati, l'Autorità ha considerato che quello cosiddetto di *“call set up”*, che prevede l'introduzione di un prezzo alla risposta e di un prezzo al secondo, da applicare a par-

tire dal primo secondo di conversazione, fornisce maggiori garanzie di equità rispetto agli altri, anche in considerazione degli effetti di distribuzione del reddito che i diversi modelli possono avere rispetto a differenti categorie di clientela. In altri termini, il rispetto dell'invarianza di spesa per l'insieme della clientela è compatibile con variazioni di segno opposto (ossia decrementi ed incrementi) del valore della spesa di specifiche categorie di clientela. Il modello di "call set up" ha la proprietà di ridurre la portata di tali effetti distributivi, rispetto a quanto si verificherebbe con l'applicazione di altri modelli per l'introduzione della tariffa a tempo.

L'Autorità ha ritenuto che l'introduzione di tale modello avvenga con la garanzia dell'invarianza della spesa complessiva della clientela. Tale garanzia deve riguardare tutte le attuali tariffe di Telecom Italia, nel senso che per ognuna di esse deve essere garantito che la spesa per i consumi fatturati a tale tariffa non sia modificata dall'introduzione del nuovo modello di fissazione dei prezzi.

Tenendo conto della disponibilità di dati di consumo telefonico aggiornati al 1998, l'Autorità ha stabilito che la verifica dell'invarianza di spesa sia effettuata rispetto a tali dati, piuttosto che rispetto a quelli dell'anno precedente.

L'Autorità ha, inoltre, ritenuto di disporre che la fissazione degli specifici prezzi, effettuata direttamente da Telecom Italia, oltre che al vincolo generale di invarianza di spesa, sia sottoposta anche a vincoli di garanzia generali in merito all'ammontare del prezzo alla risposta ed al rispetto delle norme vigenti, in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'art. 45, comma 13, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 in merito alla tariffazione delle chiamate di lunga durata. A tale riguardo, si ritiene che tale disposizione riguardi le conversazioni di durata superiore ai 15 minuti, anche alla luce delle tipologie di chiamate finalizzate all'accesso ad Internet.

DELIBERA:

I. Introduzione della tariffa a tempo

1. I prezzi dei servizi di fonia vocale offerti da Telecom Italia, attualmente tariffati sulla base di una tariffazione a impulsi, sono definiti, con esclusione dei servizi di telefonia pubblica, sulla base di un modello di "call set up", composto da un prezzo iniziale (prezzo di "set up") e da un prezzo al secondo. La comunicazione al pubblico può fare riferimento ai prezzi al minuto.

2. I prezzi saranno fissati da Telecom Italia nel rispetto, relativamente a ciascuna delle attuali tariffe, del principio di invarianza di spesa della clientela rispetto alla spesa dell'anno 1998.

3. Nel fissare tali prezzi Telecom Italia:

a) per ciascuna categoria di servizio, non può stabilire prezzi di "set up" superiori in valore all'attuale valore degli impulsi alla risposta;

b) deve definire, per le conversazioni urbane (ai sensi dell'art. 45, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), un prezzo al secondo da applicarsi oltre il quindicesimo minuto di conversazione inferiore a quello, sempre al secondo, applicato nei primi 15 minuti di conversazione.

4. I prezzi che Telecom Italia intende applicare a partire dal 1° novembre in ottemperanza alla presente delibera devono essere comunicati all'Autorità entro il 10 settembre 1999, corredati dalla certificazione circa il rispetto dei vincoli stabiliti ai punti 2 e 3.

II. Condizioni generali

Le disposizioni di cui al titolo I entrano in vigore a partire dal 1° novembre 1999.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia s.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge del 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 28 luglio 1999

Il Commissario relatore
Paola Maria Manacorda

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 28 luglio 1999

Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999 (Deliberazione n. 171/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Consiglio del 27 luglio 1999;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*, in particolare gli artt. 1 e 2;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 e l'art. 4, comma 9;

Visto il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante: *"Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"*;

Vista la propria delibera del 22 dicembre 1998 n. 85/98, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale;

Vista la propria delibera del 25 giugno 1999 n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali;

Udita la relazione al Consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità), nella seduta del Consiglio del 21 luglio 1999;

Sentita la società Telecom Italia in data 22 luglio 1999;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione finale al Consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sugli ulteriori risultati istruttori;

Considerando quanto segue:

1. La regolamentazione delle condizioni economiche dei servizi di telefonia dell'operatore Telecom Italia

In virtù di quanto stabilito all'art. 4, comma 9, della legge 249/97 l'offerta del servizio di telefonia vocale dal 1° gennaio 1998 è soggetta ad un "regime di prezzo". La stessa norma prevede che "la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 481/95, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi". L'ul-

timo capoverso implica, quindi, che l'Autorità si ispiri, nelle manovre tariffarie dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 1999, ad un criterio che tenga conto sia dell'obiettivo di ribilanciamento tariffario, sia dell'obiettivo di recupero di produttività dell'operatore. In questa prima fase si riconosce, quindi, un periodo transitorio di passaggio dalla regolamentazione basata su tariffe amministrative ad una regolamentazione dei prezzi.

Il periodo transitorio riconosciuto nell'art. 4, comma 9, della legge n. 249/97 dipende quindi in prevalenza dal perseguimento dell'obiettivo di orientamento dei diversi servizi al rispettivo costo e di ribilanciamento tariffario e può essere in tal senso letto in combinato disposto con l'art. 7, comma 3, del D.P.R. 318/97 che prevede un percorso graduale di orientamento dei prezzi dei servizi ai rispettivi costi.

La successiva fase di controllo dei prezzi, attraverso il meccanismo del *price cap*, assume la connotazione di un orientamento specifico agli obiettivi di tutela dei consumatori ed all'incentivazione ad una maggiore efficienza dell'operatore dominante, in un mercato differenziato e solo parzialmente caratterizzato da una effettiva concorrenza.

Per quanto riguarda le modalità di intervento dell'Autorità, l'art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 318/97, derogando al limite temporale stabilito dall'art. 4, comma 9 della legge n. 249/97, dispone che: *“le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996”*, senza indicare alcun termine finale per l'applicazione di tali criteri.

Pertanto, attualmente l'Autorità esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo dei prezzi dell'operatore dominante in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 della legge 249/97, ispirandosi ai principi contenuti nella legge 481/95.

L'art. 2, comma 12, lett. e), della legge n. 481/95 stabilisce, infatti, che *“l'Autorità al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore, nonché adeguati livelli di qualità (di cui all'art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale”*.

I commi 17, 18 e 19 dell'art. 2 della legge n. 481/95 definiscono gli elementi per la costruzione del modello di *price cap*. In particolare:

- il comma 17 definisce quali tariffe (sottoposte a regolamentazione) i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;

- il comma 18 definisce i parametri che l'Autorità deve fissare per la determinazione del *price cap*, e in particolare:

- a) il tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

- b) l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale;

- il comma 19 definisce gli altri elementi di cui tener conto nella definizione delle tariffe sulla base del *price cap*:

- a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale;

- b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti nel quadro normativo o dalla variazione degli obblighi del servizio universale;

- c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

In base a quanto stabilito all'art. 2, comma 18 della legge n. 481/95, l'Autorità fissa un valore medio ponderato del prezzo di un paniere di servizi che vincola la società alla variazione di tale prezzo sulla base di un valore calcolato della “X” (che rappresenta il recupero di produttività dell'operatore sottoposto al vincolo) e dell'indice dei prezzi al consumo.

Nell'ambito dell'obiettivo di recupero di efficienza di medio e lungo periodo, l'Autorità può variare — alla luce di significativi cambiamenti nella struttura dei costi, di eventi straordinari, di mutamenti nelle normative o nella struttura del servizio universale — la struttura del *price cap*, anche variandone la composizione del paniere di servizi a cui il meccanismo si applica.

In ogni caso, come stabilito dall'art. 4, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità ha il compito di sorveglianza sui prezzi praticati, ovvero deve svolgere un'azione continua di monitoraggio sui prezzi al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza.

L'art. 2, comma 12, lett. e), inoltre stabilisce la procedura di variazione dei prezzi stabilendo che "l'Autorità verifica la conformità ai criteri stabiliti delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro 90 giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente". I 90 giorni rappresentano un tempo massimo per l'Autorità. Tenendo conto dell'evoluzione del mercato, dei meccanismi concorrenziali e dei comportamenti degli operatori concorrenti sul mercato, l'Autorità risponde tempestivamente alle richieste formulate dall'operatore sottoposto al vincolo di *price cap*, valutando di volta in volta la congruità dei tempi di risposta.

L'art. 2, comma 20 stabilisce, inoltre, una serie di funzioni dell'Autorità al fine dell'esercizio del controllo dei prezzi. Tra queste hanno particolare rilevanza:

- a) la richiesta di informazioni e di documenti al soggetto esercente il servizio con riferimento alle attività svolte;
- b) la possibilità di effettuare controlli anche in relazione al rispetto di standard previsti dal regolamento di servizio (e in prospettiva dalla Carta dei servizi);
- c) l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Infine — nelle attività di controllo dell'operatore dominante nel settore delle comunicazioni fisse (rete e servizi) — l'Autorità si ispira a quanto contenuto nelle direttive comunitarie e nazionali con riferimento agli obblighi che ricadono sugli operatori identificati quali aventi notevole forza sui mercati della telefonia e delle reti fisse di telecomunicazioni. Tali obblighi prevedono il rispetto da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato di alcuni principi e contenuti regolamentari quali:

- a) standard qualitativi e tecnici delle condizioni di accesso alla rete e di uso dei servizi;
- b) rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione;
- c) rispetto del principio di orientamento al costo;
- d) separazione contabile e sistemi appropriati di contabilità;
- e) fornitura di servizi informativi e addizionali;
- f) condizioni di sconto trasparenti e non discriminatorie.

I principi e le modalità di regolamentazione dei prezzi contenute nella legge 481/95 assumono una connotazione flessibile e dinamica, sia alla luce delle specificità del settore delle telecomunicazioni rispetto agli altri servizi di pubblica utilità, sia in relazione all'evoluzione della concorrenza nei diversi segmenti di mercato delle reti e dei servizi di telecomunicazione. Tali orientamenti, in uno scenario complessivo di regolamentazione del settore, vengono delineati nelle delibere dell'Autorità in materia di regolamentazione delle condizioni economiche dell'operatore dominante.

In particolare il Titolo VII della delibera n. 85/98 — Evoluzione della regolamentazione dei prezzi dell'operatore dominante — stabiliva al punto 1, lett. a), "l'introduzione di strumenti che incentivino l'incremento di produttività dell'operatore dominante su differenti mercati di servizi (accesso e traffico) attraverso la costruzione di metodi incentivanti di controllo dei prezzi (*price cap*), differenziati per categorie di clientela e di servizi". La delibera 101/99 ribadiva tale orientamento fissando un termine per la determinazione del modello di *price cap* da adottare (Titolo VI, punto 2).

Nell'ambito di segmenti di mercato differenziati per i quali le dinamiche concorrenziali seguono percorsi e tempi di implementazione diversi, il meccanismo di controllo dei prezzi attraverso il *price cap* rappresenta per l'Autorità uno strumento flessibile in grado di rispondere gradualmente agli effetti prodotti nel tempo dalla liberalizzazione, in quanto l'ampiezza e la diffusione dei benefici sull'intero sistema delle telecomunicazioni sono correlate a tali dinamiche.

2. Gli obiettivi della regolamentazione attraverso il *price cap* e identificazione dell'ambito di applicazione (servizi e mercati che compongono il paniere di riferimento)

La scelta degli obiettivi ha una ripercussione fondamentale nella specifica determinazione della struttura di *price cap* adottata dall'Autorità.

A tal fine l'Autorità considera prioritari i seguenti obiettivi:

- tutela degli interessi dei consumatori in una situazione di transizione dal monopolio alla concorrenza e in presenza di mercati caratterizzati da livelli diversi di concorrenza. In tale situazione, l'Autorità può ritenere opportuno introdurre ulteriori restrizioni (*sub cap*) al fine di proteggere particolari classi di clientela (ad es. clientela residenziale), oppure particolari mercati in monopolio (ad es. telefonia urbana);

- determinazione di un incentivo per l'*incumbent* a migliorare il proprio livello di efficienza, sia alla luce dei comportamenti di un'impresa ex monopolista, sia per rispondere alle azioni degli operatori entranti caratterizzati da un maggior grado di efficienza;

- simulazione di comportamenti concorrenziali attraverso incentivi al comportamento dell'operatore laddove la concorrenza è in fase di decollo.

Obiettivo considerato addizionale dall'Autorità è quello del ribilanciamento tariffario dell'operatore dominante. A tale proposito, occorre rilevare che il *price cap* ha un impatto sul processo di ribilanciamento solamente se la sua struttura è sviluppata tenendo conto di quest'obiettivo. A tal fine, l'Autorità ha identificato uno specifico *sub cap* - con riferimento al servizio di attivazione e di accesso - tenuto conto del disequilibrio di tale aggregato. Tale obiettivo è, tuttavia, condizionato non solo dalla rilevazione di disavanzi nella contabilità del servizio, ma anche da valutazioni sul grado di concorrenza attuale e potenziale del mercato, al fine di tener conto sia degli effetti di maggiori prezzi sulla clientela (in presenza di monopolio), sia di strutture efficienti di costo in una prospettiva di apertura alla concorrenza. In tale ottica l'inserimento di *sub cap* per servizi ancora sostanzialmente in monopolio, in presenza di un paniere che include servizi sottoposti a pressione concorrenziale, dovrebbe contenere il rischio che il raggiungimento dell'obiettivo del *price cap* avvenga attraverso la riduzione dei prezzi sottoposti a concorrenza ed un contestuale aumento dei prezzi sostanzialmente in monopolio.

La fissazione degli obiettivi della regolamentazione condiziona la decisione sull'identificazione dei mercati a cui applicare il *price cap*. Tale decisione è infatti condizionata dagli obiettivi di tutela dei consumatori e di incentivazione al recupero di efficienza dell'operatore alla luce del grado di concorrenza sui diversi mercati.

Alla luce di tali obiettivi e dell'esperienza dei principali paesi europei, l'Autorità ha per ora limitato il *price cap* ai principali servizi di telefonia di base:

- a) attivazione e trasloco linea (PSTN, ISDN);
- b) abbonamento al servizio telefonico (PSTN, ISDN);
- c) telefonia urbana;
- d) telefonia interurbana;
- e) telefonia internazionale.

3. I servizi di telecomunicazioni e i criteri di regolamentazione

Nell'implementazione della struttura del *price cap* e dell'applicazione di tale meccanismo di controllo ai diversi segmenti di mercato (servizi/clientela), l'Autorità ha quindi tenuto conto, da una parte dei diversi obiettivi perseguiti, dall'altra, del profilo regolamentare dei diversi mercati e servizi di telecomunicazioni.

In particolare, è possibile distinguere tra:

- 1) servizi sottoposti al criterio del *price cap* che l'Autorità ha identificato nei servizi finali di telefonia (installazione, canoni abbonamento, telefonia urbana, telefonia interurbana, telefonia in-

ternazionale). Tali servizi presentano, inoltre, al loro interno gradi diversi di concorrenzialità e per tale ragione i vincoli sono stati specificati per alcuni servizi all'interno del paniere complessivo;

2) servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al costo (*cost based*) e all'obbligo di separazione contabile: interconnessione, accesso speciale, circuiti diretti alla luce della posizione di notevole forza di mercato dell'operatore *incumbent*;

3) servizi sottoposti al criterio del "prezzo abbordabile" in base alla disciplina sul servizio universale.

È possibile, inoltre, distinguere tra "tariffe (prezzi)" che richiedono un'approvazione preventiva del regolatore dai prezzi che non richiedono approvazione. Nel primo caso, rientrano tutti i servizi regolamentati ai sensi dei criteri di cui ai punti 1-3, nonché gli sconti o le condizioni di offerta speciale richiesti nell'ambito di tali servizi; nel secondo caso, i servizi c.d. a valore aggiunto per cui esiste un livello elevato di concorrenza.

La possibilità di estendere anche ad altri servizi il criterio di regolamentazione e controllo sulla base del meccanismo di *price cap*, dipenderà dall'evoluzione dei mercati e dal conseguente percorso della regolamentazione. A tal fine l'Autorità, nel rispetto dei compiti di sorveglianza sui prezzi praticati attribuitigli dalla legge 249/97, si riserva di valutare la possibilità di rivedere la struttura del *price cap* adottato.

DELIBERA:

I. Regolamentazione pluriennale dei prezzi di Telecom Italia attraverso un meccanismo di price cap

1. Ai prezzi dei servizi di fonia vocale offerti da Telecom Italia si applica un meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico del paniere dei consumi di tali servizi (*price cap*).

2. Il vincolo è definito nella misura di $IPC - X$ (*cap*), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e X il livello di variazione di produttività dell'insieme dei servizi di fonia vocale.

3. All'interno del paniere possono essere identificati specifici servizi o categorie di clientela ai quali possono essere applicati vincoli pluriennali di tipo $IPC - Y$ (*sub-cap*), dove Y rappresenta il livello di variazione di produttività per lo specifico servizio o categoria di clientela.

4. I servizi inclusi nel paniere, il livello del *cap* e dei *sub-cap*, la durata e le modalità di applicazione del *price cap* sono fissati dall'Autorità.

II. Determinazione di un price cap fino al 31 dicembre 2002

1. In sede di prima applicazione la durata del *price cap* è di 3 anni e 5 mesi, dal 1° agosto 1999 al 31 dicembre 2002.

2. Il paniere dei consumi di fonia vocale sottoposto al regime di *price cap* è composto dai seguenti servizi:

- a) Contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN)
- b) Canoni mensili (PSTN e ISDN)
- c) Telefonia urbana
- d) Telefonia interurbana
- e) Telefonia internazionale

3. Per tutti i servizi inclusi nel paniere devono essere distinti i consumi originati da abbonati residenziali rispetto a quelli originati da abbonati affari.

4. Sono fissati specifici *sub-cap* per i seguenti servizi e categorie di clientela:

- a) Clientela residenziale (comprensivo dei servizi da a) ad e) di cui al punto 2)
- b) Contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN) e canoni mensili (PSTN e ISDN)
- c) Telefonia urbana

III. Modalità applicative

1. Per ciascun anno il paniere dei consumi di riferimento è quello trasmesso da Telecom Italia entro il 31 agosto dell'anno precedente e riferito all'ultimo esercizio concluso. Il paniere è trasmesso all'Autorità accompagnato da una autocertificazione della veridicità dei dati e della loro congruenza rispetto ai dati contabili da predisporre allo scopo nelle forme e modalità previste ai sensi della Legge n. 15/1968.

2. Il paniere dei consumi di riferimento è aggiornato annualmente, sulla base delle informazioni trasmesse da Telecom Italia, di cui al punto precedente.

3. Il valore di riferimento dell'Indice dei Prezzi al Consumo delle famiglie di operai e impiegati (IPC) da utilizzare ai fini dell'applicazione del Price Cap è, per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per il periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente.

4. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia. I prezzi praticati a seguito della sottoscrizione da parte della clientela di specifiche offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non sono, in linea di principio, utilizzabili a tal fine. L'Autorità, nel caso di pacchetti tariffari, preventivamente autorizzati, che per le loro caratteristiche sono destinati ad una larga diffusione presso la clientela, può consentirne il computo ai fini della verifica del vincolo di *price cap*.

5. Almeno la metà degli effetti di riduzione della spesa conseguenti dal vincolo generale di *price cap* e dai vincoli dei *sub cap* devono essere resi operativi nei primi 6 mesi dell'anno. Non più della metà degli effetti di incremento della spesa conseguenti dal vincolo generale di *price cap* e dai vincoli dei *sub cap* possono essere resi operativi nei primi 6 mesi dell'anno.

6. Le variazioni dei prezzi dei servizi inclusi nel paniere che Telecom Italia intende rendere operative devono essere comunicate all'Autorità, che si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della proposta (art. 1, comma 12, lett. e) della Legge 481/95. Le comunicazioni devono essere corredate da una valutazione degli effetti provocati da tali variazioni di prezzo sul paniere generale e sui diversi mercati e servizi indicati al titolo II, punto 4.

7. Per ciascuno dei vincoli di cui al titolo IV, qualora nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa superiori a quelle imposte o incrementi di spesa inferiori a quelli permessi, la differenza è computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.

8. Per ciascuno dei vincoli di cui al titolo IV, qualora nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti del quadro normativo o alla variazione degli obblighi del servizio universale, la differenza, maggiorata del 100%, è computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.

9. La verifica del rispetto dei vincoli imposti è effettuata al termine di ogni anno.

IV. Valore del Cap e dei Sub Cap

1. Per il periodo intercorrente tra il 1° agosto 1999 ed il 31 dicembre 1999 a tutti i *cap* e *sub cap* si applica un valore di variazione di produttività pari alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo delle famiglie di operai e impiegati.

2. Per gli anni 2000, 2001 e 2002 il valore del *cap* e dei *sub cap* è il seguente:

- a) *Cap* generale sul paniere dei servizi di fonia vocale: IPC - 4,5%
- b) *Sub Cap* relativo al paniere dei servizi residenziali: IPC - 2,5%

c) *Sub Cap* relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni: IPC + 1%

d) *Sub Cap* relativo alla telefonia urbana: IPC + 0%

3. Il valore del *cap* e dei *sub-cap* per gli anni 2001 e 2002 può essere soggetto a revisione entro il 31 dicembre 2000, anche in considerazione di modifiche del paniere conseguenti all'introduzione o esclusione di servizi dal paniere.

V. Disposizioni transitorie

1. Gli effetti sul paniere delle variazioni dei prezzi che interverranno dopo il 1° agosto 1999 a seguito dell'applicazione della delibera n. 101/99 non sono computabili ai fini della verifica del rispetto dei vincoli del *price cap*.

In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge n. 481 del 14 novembre 1995.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Napoli, 28 luglio 1999

Il Commissario relatore
Paola Maria Manacorda

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 20 ottobre 1999

Criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di "price cap" (Deliberazione n. 274/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 20 ottobre 1999;

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999 - Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999;

Considerato che, al titolo III (Modalità applicative), punto 4, della sopracitata delibera, l'Autorità ha disposto che: "Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia. I prezzi praticati a seguito della sottoscrizione da parte della clientela di specifiche offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non sono, in linea di principio, utilizzabili a tal fine. L'Autorità, nel caso di pacchetti tariffari, preventivamente autorizzati, che per le loro caratteristiche sono destinati ad una larga diffusione presso la clientela, può consentirne il computo ai fini della verifica del vincolo di *price cap*.";

Considerato che l'ammissibilità dei pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di *price cap*, ai sensi della menzionata disposizione, è condizionata dalla presenza di una fattispecie, la destinazione ad una larga diffusione presso la clientela, che necessita della preventiva definizione di criteri e di modalità applicative;

Udita la relazione al Consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA:

Articolo unico

1. L'ammissibilità di un pacchetto tariffario, preventivamente autorizzato, ai fini della verifica del vincolo di *price cap* deve essere oggetto di specifica richiesta da parte di Telecom Italia.

2. Ai fini dell'ammissibilità di cui al precedente comma 1, per pacchetti orientati ad una larga diffusione presso la clientela, si intendono i pacchetti tariffari che siano potenzialmente in grado di produrre effetti riduttivi della spesa per almeno il 60% dei clienti del mercato di riferimento.

3. Ai menzionati fini i mercati di riferimento sono: il mercato residenziale composto da clienti che hanno sottoscritto un abbonamento ISDN o PSTN di tipo residenziale; il mercato affari composto da clienti che hanno sottoscritto un abbonamento ISDN o PSTN di tipo affari.

4. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata da una informativa dettagliata sui segmenti di clientela del mercato di riferimento ai quali l'offerta è rivolta, riguardante la consistenza e le caratteristiche di consumo di tali segmenti di clientela rispetto al mercato di riferimento, nonché la distribuzione degli effetti potenziali dell'offerta sulla spesa dei clienti dello stesso mercato di riferimento. L'Autorità può richiedere le ulteriori informazioni necessarie per la verifica dell'ammissibilità.

5. Telecom Italia, per ciascun pacchetto ammesso, deve fornire ogni anno dettagliate informazioni sulla diffusione e gli effetti prodotti sulla spesa dei clienti, nonché le informazioni di cui al comma 4, al fine di consentire all'Autorità la verifica della sussistenza della condizione di cui al comma 2.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 ottobre 1999

Il Commissario relatore
Paola Maria Manacorda

Il Presidente
Enzo Cheli